

Edizione di mercoledì 27 Maggio 2020

CASI OPERATIVI

Vendita a rate nell'ambito di un concordato preventivo
di **EVOLUTION**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il rafforzamento patrimoniale delle imprese nel Decreto Rilancio
di **Ennio Vial**

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: il nuovo reddito di emergenza
di **Alessandro Carlesimo**

CONTENZIOSO

Decreto Rilancio: sospesi i termini per il calcolo delle sanzioni relative al CUT
di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Cessione dei crediti d'imposta istituiti per fronteggiare il Covid-19
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

RASSEGNA RIVISTE

Quando l'impresa cooperativa è insolvente (D.Lgs. 14/2019)
di **Enrico Maria Lovaglio**

CASI OPERATIVI

Vendita a rate nell'ambito di un concordato preventivo di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

EFFETTI DEL COVID-19 SULLA CHIUSURA DEI BILANCI

Scopri le sedi in programmazione >

Nel caso in cui, nell'attività di liquidazione di beni in un concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore giudiziale riceva una proposta di acquisto con rateizzazione, quali soluzioni può adottare per garantire i creditori?

Nell'ambito di una procedura concorsuale e, nella fattispecie di concordato preventivo, può accadere che il liquidatore giudiziale riceva una proposta di acquisto, di uno dei beni oggetto di liquidazione, con pagamento rateale del prezzo previsto.

Naturalmente l'offerta deve pervenire nell'ambito di una procedura di vendita competitiva, così da poter garantire adeguata informazione e partecipazione a tutti i soggetti interessati.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il rafforzamento patrimoniale delle imprese nel Decreto Rilancio

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

AGGIORNAMENTO COVID-19: IL DECRETO “RILANCIO” E LA CONVERSIONE DEL “CURA ITALIA”

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il D.L. 34/2020 (c.d. “**Decreto rilancio**”) in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, attualmente **in corso di conversione**, contempla alcune **Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia**, nonché di **politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

L'[articolo 26](#), rubricato “**Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**” prevede delle **misure agevolative a fronte della patrimonializzazione delle società di capitali residenti in Italia**.

L'agevolazione, seppur con modalità e requisiti in parte differenti, riguarda contemporaneamente sia il **socio** che apporta il conferimento ([comma 4](#)), che la **società** che lo riceve ([comma 8](#)).

I **requisiti** per accedere alle due agevolazioni sono indicati nel **comma 1** e si sostanziano, in estrema sintesi, in un **range di ricavi 2019 della società tra i 5 ed i 50 milioni di euro**, oltre ad una **riduzione dei ricavi complessivi causa Covid-19 nel mese di marzo e aprile 2020 superiore al 33%** dello stesso periodo dell'anno precedente.

Il **comma 2**, inoltre, prevede degli **ulteriori requisiti di virtuosità** in relazione alla società e in taluni casi ai suoi soci che, tuttavia, riguardano solo l'agevolazione in capo alla società prevista nel **comma 8**.

Venendo all'agevolazione che spetta al **socio conferente**, il **comma 4** prevede che ai soggetti che effettuano **conferimenti in denaro**, in una o più società, in esecuzione dell'**aumento del capitale sociale** con le modalità di cui al **comma 1, lettera c)**, spetta un **credito d'imposta pari al 20 per cento**.

La menzionata **lett. c)** fa riferimento agli **aumenti di capitale a pagamento con integrale versamento** effettuato dopo l'entrata in vigore del decreto legge ed entro il **31 dicembre 2020**.

Il **comma 5** prevede un **tetto massimo dell'investimento di 2 milioni di euro** e l'obbligo di **detenere la partecipazione e di non distribuire riserve entro il 31 dicembre 2023**.

In sostanza, il **credito spetta nella misura massima di 400 mila euro**, ossia il 20% di 2 milioni di euro.

Non vi sono ragioni per negare la fruibilità del credito anche da parte **di soci non residenti di società italiane**. Ciò in quanto la norma fa riferimento genericamente ai **“soggetti”** e una diversa impostazione risulterebbe **in contrasto con i principi del trattato di Roma istitutivo della CEE**.

Il problema sta nel fatto che, ordinariamente, i **soci non residenti non producono redditi in Italia**, per cui **non avranno modo di recuperare il credito accordato**.

Il **comma 7**, peraltro, prevede che il credito di cui al **comma 4** sia **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento** e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, **anche in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#). La formulazione della norma **non pare ammettere il rimborso**.

Il **comma 6**, peraltro in modo invero **fumoso**, riconosce altresì il credito per gli investimenti **“in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in stati membri dell'Unione Europea”**.

Il **comma 8**, dal canto suo, contempla le **agevolazioni in capo alla società che riceve l'apporto di capitale**.

Anch'essa, infatti, oltre al **socio** che fruisce del credito di cui al comma 4 sopra descritto, potrà beneficiare, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, **fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale** di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal [comma 20](#).

Come segnalato nella **relazione illustrativa**, il [comma 20](#) riporta la complessa disciplina in materia di **massimale delle misure di aiuto** erogate in base al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'Economia nell'attuale emergenza del Covid 19”* e di esclusione dal computo di talune specifiche misure di aiuto.

Il **comma 8** prevede altresì che la **distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024** da parte della società ne **comporta la decadenza dal beneficio** e l'obbligo di **restituire l'importo**, unitamente agli **interessi legali**.

Le **perdite** cui fa riferimento il **comma 8** dovrebbero essere quelle **civilistiche e non quelle**

fiscali.

Il credito fruibile dalla società dovrebbe risultare più agevolmente recuperabile. La misura agevolativa deve tuttavia ritenersi in una fase di *stand by*, atteso che il **comma 3** prevede che l'efficacia delle misure previste dal presente articolo sia subordinata, ai sensi dell'**articolo 108, paragrafo 3**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'**autorizzazione della Commissione europea**.

Inoltre, il **comma 10** prevede, per questi crediti, un **limite di spesa** ed il [**comma 11**](#) rinvia a un **decreto ministeriale** per stabilirne i **criteri e le modalità di applicazione** e di **fruizione** del credito d'imposta anche al fine di **assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10**.

Ad ogni buon conto, quand'anche le **condizioni** per fruire del credito fossero soddisfatte, l'apporto risulterebbe **congelato nel capitale sociale**. La riduzione del capitale sociale, infatti, richiede l'adozione di **specifiche procedure** e, qualora **fosse distribuito** ai soci, potrebbe rientrare nella presunzione di cui all'[**articolo 47, comma 1, Tuir**](#) relativo alla **presunzione di prioritaria distribuzione degli utili**.

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: il nuovo reddito di emergenza

di Alessandro Carlesimo

DIGITAL Seminario di specializzazione

I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: ASPETTI FISCALI

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 82 D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio) interviene prevedendo un'integrazione reddituale per quei nuclei familiari che versano in stato di necessità economica in conseguenza dell'emergenza coronavirus.

La nuova misura di sostegno interessa, in particolare, le famiglie che ad oggi non hanno o non hanno avuto accesso ad altre forme di sostegno del reddito.

Più in dettaglio, la platea dei beneficiari comprende i **nuclei con valore Isee inferiore a 15.000 euro che, al momento della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti economico reddituali:**

- **reddito familiare del mese di aprile 2020 inferiore a 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'[articolo 4, comma 2, D.L. 4/2019](#)** (si tratta dello stesso indice utilizzato anche ai fini del calcolo del reddito di cittadinanza), **fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro**, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee;
- **patrimonio mobiliare dell'anno 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000** (25.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di persone in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini Isee).

I due requisiti devono sussistere **congiuntamente**. Il “reddito familiare” del mese di aprile deve essere determinato secondo il **criterio di cassa**, sommando le componenti indicate all'[articolo 4, comma 2, D.P.C.M. 159/2013](#) (ad esclusione, si presume, delle fonti reddituali ivi ricomprese **non identificabili secondo il principio di cassa**).

Per “**patrimonio mobiliare**” deve considerarsi la somma delle disponibilità e delle attività finanziarie/patrimoniali di cui all'[articolo 5, comma 4, D.P.C.M. 159/2013](#). La consistenza

dichiarata viene verificata dall'Inps di concerto con l'Agenzia delle Entrate, attingendo ai dati dell'**anagrafe tributaria** relativi ai saldi ed alle giacenze medie patrimoniali comunicate dagli operatori finanziari.

Come anticipato in premessa, il reddito di emergenza è **precluso alle famiglie di coloro che sono già destinatari di indennità o altri sussidi**.

Il "Rem" è quindi escluso ai nuclei familiari con presenza di persone che percepiscono o abbiano percepito una delle seguenti indennità riconosciute in dipendenza dell'emergenza coronavirus:

- **indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ([articolo 27 D.L. 18/2020](#))**
- **indennità lavoratori iscritti alla gestione speciale Ago ([articolo 28 D.L. 18/2020](#));**
- **indennità dei lavoratori stagionali del turismo e delle terme ([articolo 29 D.L. 18/2020](#));**
- **indennità lavoratori del settore agricolo ([articolo 30 D.L. 18/2020](#))**
- **indennità lavoratori dello spettacolo ([articolo 38 D.L. 18/2020](#))**
- **reddito di ultima istanza in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza private e dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività ([articolo 44 D.L. 18/2020](#));**
- **altre indennità riconosciute ai lavoratori agli [articoli 84](#) e [85](#) dal Decreto Rilancio con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2020.**

L'assegnazione del nuovo reddito straordinario è peraltro **incompatibile** con la presenza di componenti familiari che, al momento della domanda, **percepiscono una pensione diretta o indiretta** (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) **o sono titolari di contratti di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore ai limiti su citati con riferimento alle soglie di reddito familiare mensile, oppure percepiscono il reddito di cittadinanza o altre misure aventi finalità analoghe**.

La misura del reddito di emergenza è erogata dall'**Inps in due rate di importo pari a 400 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza sopra esposto, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee**.

Il richiedente del beneficio, il quale deve obbligatoriamente risiedere in Italia, **è tenuto a presentare apposita istanza all'Inps entro il 30 giugno 2020**.

La domanda è proponibile **online**, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. In alternativa alla presentazione diretta, è ammessa anche la presentazione presso i Caf convenzionati o presso gli istituti di patronato.

Si segnala che a breve l'Inps diffonderà una **circolare esplicativa che guiderà gli utenti nella compilazione delle domande.**

CONTENZIOSO

Decreto Rilancio: sospesi i termini per il calcolo delle sanzioni relative al CUT

di Angelo Ginex



L'[articolo 135 D.L. 34/2020](#) (c.d. **Decreto legge Rilancio**) introduce specifiche **misure** in materia di **giustizia tributaria**, prevedendo sia la **sospensione** del **termine** per il calcolo delle **sanzioni** relative al **contributo unificato** sia la partecipazione alle **udienze** con **modalità telematiche**.

In linea con le disposizioni che hanno previsto un generale rinvio dei versamenti fiscali, il legislatore ha disposto che, in caso di **mancato o ritardato pagamento** del contributo unificato tributario, per il periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** è **sospeso** il **termine** per il computo delle **sanzioni** di cui all'[articolo 16 D.P.R. 115/2002](#) (c.d. Testo unico delle spese di giustizia) e il termine di cui all'[articolo 248](#) del medesimo decreto.

A tal proposito, si rammenta innanzitutto che il **contributo unificato tributario** deve essere versato, all'atto dell'**iscrizione a ruolo**, dalla parte che si **costituisce per prima**, avendo riguardo a **ciascun grado di giudizio** ex [articolo 9 D.P.R. 115/2002](#).

In caso di **omesso o insufficiente pagamento**, la segreteria della Commissione tributaria non procede immediatamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, ma **entro 30 giorni** dalla data di deposito del ricorso invia alla parte una comunicazione contenente l'**invito al pagamento** delle somme dovute a titolo di contributo unificato, **senza sanzioni né interessi**.

La parte deve provvedere al **pagamento** di dette somme **entro 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione e nei successivi 10 giorni deve depositare presso la segreteria copia del modello F23.

Ebbene, il citato **articolo 135, comma 1** prevede che, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, sia **sospeso**:

1. sia il **termine di 30 giorni** dalla data di deposito dell'atto per l'invio della

comunicazione contenente l'**invito di pagamento** ([articolo 248 D.P.R. 115/2002](#));
2. sia il **termine** di decorso degli **interessi legali** e delle **sanzioni** da irrogare in caso di **omesso o insufficiente pagamento** del contributo unificato ([articolo 16 D.P.R. 115/2002](#)).

Sempre in tema di contributo unificato tributario, l'[articolo 135, comma 3](#) deroga agli ordinari criteri previsti dall'[articolo 37, comma 13, D.L. 98/2011](#) per la **ripartizione** di tali somme, disponendo che per l'anno 2020 ciò avvenga per ciascuna Commissione tributaria sulla base del **numero dei giudici e del personale in servizio**.

Passando poi alla **giustizia tributaria digitale**, l'[articolo 135, comma 2](#) dà nuova linfa alla celebrazione delle **udienze con modalità telematiche**.

Un primo passo in tal senso era stato compiuto con l'[articolo 16 D.L. 119/2018](#), che, al fine di regolare il **processo tributario telematico**, aveva previsto la possibilità di partecipare alla **discussione in pubblica udienza**, su richiesta di almeno una delle parti, mediante un **collegamento audiovisivo** tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la **contestuale, effettiva e reciproca visibilità** delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.

La disposizione in esame, invece, allarga il raggio d'azione di tale modalità di partecipazione alle udienze, offrendone la possibilità anche ai **giudici tributari** e al **personale amministrativo** delle Commissioni tributarie, e ribadisce che il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

Altra novità degna di nota è che la celebrazione dell'udienza con modalità telematica non è più consentita solo per la discussione in **pubblica udienza** di cui all'[articolo 34 D.Lgs. 546/1992](#), ma anche per la trattazione in **camera di consiglio** *ex* [articolo 33 D.Lgs. 546/1992](#).

È altresì disposto che la **partecipazione da remoto** alla **pubblica udienza** di cui al citato [articolo 34](#) possa essere richiesta dalle parti processuali nel **ricorso** o nel **primo atto difensivo** ovvero con **apposita istanza** da depositare in segreteria e **notificata** alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di trattazione di cui all'[articolo 31, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

Sembrerebbe inoltre che la **richiesta** di celebrazione dell'**udienza con modalità telematiche** possa provenire anche dagli stessi **giudici**, atteso che il citato [articolo 135, comma 2](#) dispone che i giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, **individuano le controversie** per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo **svolgimento dell'udienza a distanza**.

Da ultimo, occorre precisare che **non** sarà **immediatamente** possibile partecipare alle udienze, pubbliche o in camera di consiglio, secondo le modalità sopra illustrate.

Infatti, così come previsto dall'[articolo 135, comma 2](#) dovranno essere **prima individuate**, con uno o più **provvedimenti** del **Direttore Generale delle Finanze**, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, le **regole tecnico operative** per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla.

AGEVOLAZIONI

Cessione dei crediti d'imposta istituiti per fronteggiare il Covid-19

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL Seminario di specializzazione
**IL REGIME DELLE LOCAZIONI BREVI
POST COVID-19**
Scopri di più >

L'emergenza economica e sanitaria causata dal Covid-19 ha comportato, per **imprese e professionisti**, il **sostenimento di costi ulteriori** volti alla tutela della salute dei propri dipendenti o alla messa in sicurezza degli ambienti e strumenti di lavoro, oltre ai **costi ordinari legati all'esercizio dell'attività economica** come, ad esempio, i canoni di locazione degli immobili strumentali.

Per attenuare i descritti oneri sono state introdotte diverse **agevolazioni fiscali**, contenute alla rinfusa nei diversi Decreti legge emanati dal Governo, i ben noti Decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio; quest'ultimo – **D.L. 34/2020** – con l'[articolo 122](#) ha introdotto la possibilità di **cedere alcuni crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19**.

Trattasi di **crediti d'imposta di neo-costituzione**, quali:

- **credito d'imposta per botteghe e negozi** di cui all'[articolo 65 D.L. 18/2020](#), convertito con modificazioni dalla **27/2020** – riconosciuto ai **soggetti esercenti attività d'impresa**, per l'anno 2020, **nella misura del 60%** dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di **marzo 2020**, per gli immobili rientranti nella **categoria catastale C/1**;
- **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo** di cui all'[articolo 28, comma 1, D.L. 34/2020](#) – destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, nella misura del **60% dell'ammontare mensile del canone riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020**, in caso di contratti di locazione, leasing o di concessione di immobili **ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- **credito d'imposta per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**

di cui all'[articolo 28, comma 2, D.L. 34/2020](#) – comprensivi di **almeno un immobile a uso non abitativo** destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spettante nella **misura del 30% dei relativi canoni**;

- credito d'imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'[articolo 120 D.L. 34/2020](#) – destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, in misura **pari al 60% delle spese sostenute nel 2020**, per un massimo di 80.000 euro;
- credito d'imposta per **sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione** di cui all'[articolo 125 D.L. 34/2020](#) – destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in misura **pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020** per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti** utilizzati, nonché per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)** e di **altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**, fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario.

A **decorrere dal 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) **e fino al 31 dicembre 2021**, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta sopra elencati possono, **in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale**, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari ([comma 1, articolo 122](#)).

I **cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#). Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con **le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente**.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e **non può essere richiesta a rimborso**. Non si applicano inoltre i limiti di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (limite massimo di **700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili**) e all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU).

La cessione del credito **non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni** relativi al **controllo della spettanza del credito d'imposta** e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al **comma 1**.

I **soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito** d'imposta in modo **irregolare o in misura maggiore** rispetto al credito ricevuto.

In altri termini, sarà il soggetto cedente a rispondere ad **eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria** sulla spettanza del credito oggetto della cessione.

Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** saranno definite le **modalità**

attuative delle disposizioni in argomento, comprese quelle relative **all'esercizio dell'opzione**, da effettuarsi in **via telematica**.

Segnaliamo, infine, le seguenti **novità con riferimento alla compensazione in F24**:

- nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo** prevista dall'[articolo 28-ter P.R. 602/1973 \(articolo 145 D.L. 34/2020\)](#);
- il limite previsto dall'[articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000](#) (limite di 700.000 euro per le compensazioni orizzontali) viene **elevato a 1 milione di euro** ([articolo 147 D.L. 34/2020](#)).

RASSEGNA RIVISTE

Quando l'impresa cooperativa è insolvente (D.Lgs. 14/2019)

di Enrico Maria Lovaglio



COOPERATIVE E DINTORNI
La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4% anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilegio ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Articolo tratto da "Cooperative e dintorni n. 28/2020?

Secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), gli organismi di amministrazione e di controllo legale e contabile dell'impresa cooperativa devono valutare costantemente il rischio che questa possa sperimentare la crisi entro il periodo di tempo stabilito dalla richiamata disciplina. In tal caso, dovranno svolgere le rispettive funzioni di garanzia con la massima urgenza, nel tentativo di evitare che l'entità di quella crisi assuma proporzioni ingestibili. Ci si chiede, allora, a che punto l'impresa cooperativa possa, ragionevolmente, dirsi insolvente. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di "Cooperative e dintorni n. 28/2020?](#)

La disciplina delle cooperative

Il bilancio di esercizio 2019 delle società cooperative alla luce delle prescrizioni del D.L. 18/2020 di Romano Mosconi

Lo statuto di una società tra professionisti in forma cooperativa – parte I di Roberta Bigolin e Stefania Sampaolesi

Le opportunità di accesso al credito delle cooperative siciliane – parte III di Silvana Lentini

Economia circolare: lo schema di un "contratto di rete circolare" per le imprese cooperative di Giuseppe Capuano e Maria Antonietta Conte

La disciplina della revisione cooperativa

Quando l'impresa cooperativa è insolvente (D.Lgs. 14/2019) di Enrico Maria Lovaglio

La riorganizzazione e le nuove competenze della Direzione generale Mise per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale di Sebastiano Patanè

La società cooperativa nel mondo

Le cooperative nella Repubblica Ceca di Valerio Mosconi